

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA

**Dopo la riforma introdotta dalla Legge Regionale
12/2011 e dal relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione**

**Il «Decreto Liberalizzazioni» (legge 24/03/2012
n.27): cosa ha cambiato nelle gare per i servizi
d'ingegneria e quali sono gli interventi possibili per
«limitare i danni» per la professione**

Catania, 18 Maggio 2012

Ing. Guido Moutier

D.LGS. 12 aprile 2006 n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Come modificato dai Decreti Legislativi 26 gennaio 2007, n. 6, 31 luglio 2007, n. 113, 11 Settembre 2008 n. 152 e Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Parte I – Principi e disposizioni comuni

Parte II - Settori ordinari

}	Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria
	Titolo II - Contratti sotto soglia
	Titolo III - Disp. ult. contratti lavori pubblici
	Titolo IV - Contratti nei settori difesa e beni culturali

Parte III – Settori speciali

Parte IV - Contenzioso

Parte V - Disposizioni di coord. e transitorie

Progettazione

Art. 90-112 del D.Lgs. 163/2006

Progettazione

Esterna

- Soggetti (art.90)
- Soglie (art.91)
- Corrispettivi (art.92)
- Procedure (art.91)

Interna

- Strutture
- Incentivi (art.92)
- Regolamento di ripartizione degli incentivi

Decreto "Bersani"

La normativa sulla determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione ha subito una significativa modifica a seguito **dell'eliminazione delle tariffe minime obbligatorie**, introdotta nell'ordinamento da parte della c.d. "legge Bersani" (DI 223/2006, convertito con modifiche nella legge 248/2006)

Decreto "Bersani"


Attualmente, sebbene non vi sia più obbligo di applicare tariffe fisse o minime, le stazioni appaltanti possono continuare a fare ricorso alle stesse quali parametri di riferimento ed "ove motivatamente ritenute adeguate".



Le stazioni appaltanti possono, quindi, continuare ad applicare il D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con l'allora Ministro dei Lavori Pubblici ("Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche")

Decreto "Bersani"

Le categorie professionali hanno ripetutamente segnalato casi in cui le stazioni appaltanti, rinunciando legittimamente ad applicare il DM 4 aprile 2001, non hanno correttamente individuato l'importo a base di gara delle attività di progettazione



L'indicazione di un importo eccessivamente ridotto crea un effetto particolarmente distorsivo, visto che l'abolizione di minimi tariffari consente di presentare ribassi non solo sulle spese del professionista, ma sull'intero corrispettivo (spese più onorari)

Decreto "Bersani"

Le regole che disciplinano un confronto non possono essere arbitrarie, ma oggettivamente verificabili; allo stesso modo **le modalità di determinazione dell'importo a base di gara devono essere ragionevoli e controllabili.**

Laddove la stazione appaltante faccia riferimento al DM 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione e deve applicarlo con correttezza ed in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezzari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

- Le modalità di affidamento
- I requisiti di partecipazione alla gara
- I criteri di aggiudicazione
- Indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- La determinazione dell'importo a base di gara
- La valutazione della congruità delle offerte

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

I parametri per la determinazione del corrispettivo devono essere predeterminati e controllabili.

Il corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori pubblici (recante "*Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche*"), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo, emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice, "*tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate*".

Vedi anche l'art. 253, comma 17 del Codice: "*fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001*".

Per quanto riguarda il collaudo, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà utilizzare, come parametro di riferimento, la legge n. 143/1949.

Se la Stazione Appaltante decide di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari o altro), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

I parametri per la determinazione del corrispettivo devono essere predeterminati e controllabili.

Massima trasparenza: Il nuovo regolamento di attuazione del Codice, all'articolo 264, comma 1, lett. d) ha precisato che:

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene:

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;

L'Autorità ha poi ribadito che **non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera**, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all'emissione dei S.A.L. Non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla (vedi art. 92, comma 1, del Codice).

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

I documenti di gara devono contenere una descrizione analitica delle prestazioni professionali e dei loro costi.

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. Auspicabile sarebbe la compilazione di un documento analogo al computo metrico ed al capitolato d'onere, previsti per gli appalti di lavori pubblici e di altri servizi, molto utile per la verifica di congruità dell'offerta.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, la stazione appaltante dovrà elaborare un'ipotesi di parcella e indicare nel bando fra l'altro:

- a) l'importo complessivo e degli eventuali importi parziali stimati di costi di costruzione dell'intervento;
- b) le classi e categorie dell'intervento con riferimento alla tariffa professionale;
- c) l'ammontare presumibile del totale del corrispettivo dei servizi, determinato sommando quello per le prestazioni normali e speciali, calcolato sulla base della tariffa professionale, e quello per le prestazioni accessorie preventivato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Gli eccessi nei ribassi.

Il dannoso fenomeno degli eccessivi ed incongrui ribassi può essere contrastato, in linea teorica, con tre diverse tipologie di strumenti:

- con procedure selettive che, diminuendo il peso della componente economica dell'offerta, attuino di fatto un contenimento dei ribassi, a vantaggio di offerte che, invece, puntino maggiormente sulla qualità della prestazione (procedure applicabili solo nel caso in cui si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- con controlli maggiormente rigorosi ed efficaci sulla congruità delle offerte presentate;
- con la predisposizione, in ogni caso, del documento preliminare all'avvio della progettazione, di competenza del responsabile unico del procedimento, puntuale, prescrittivo e completo di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento degli obiettivi ivi fissati.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il comma 1 dell'articolo 86 stabilisce un metodo statistico per la individuazione delle offerte potenzialmente anomale.

Nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per individuare le offerte anomale, si applica il comma 2 dell'articolo 86.

Le pronunce dell'Autorità

Determinazione dell'Autorità n. 5 del 27 luglio 2010

LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Per effettuare una corretta verifica di anomalia dell'offerta è necessario che:

- 1) sia corretta l'entità del costo posto a base di gara;
- 2) l'offerta dei concorrenti sia formulata con la stessa metodologia impiegata dalla stazione appaltante per formulare la proposta di costo.

L'Autorità ha proposto, con l'ausilio di tabelle e con un esempio, un criterio di verifica basato sui costi presunti dei diversi elaborati da redigere.

L'elenco di elaborati, con relativi costi (definibile come il "*computo metrico estimativo della prestazione di progettazione*"), dovrebbe essere un allegato ai documenti di gara.

I concorrenti dovrebbero scomporre la loro offerta sulla stessa articolazione, per rendere possibile alla stazione appaltante la verifica della congruità dell'offerta. Se, infatti, fosse notevole la differenza fra i costi degli elaborati da redigere previsti nel documento della stazione appaltante e quelli del concorrente, la stazione appaltante ne potrebbe chiedere la giustificazione.

La tematica è piuttosto complessa e ad oggi non è stata ancora individuata una proposta risolutiva.

Il nuovo Regolamento

- **Importo ≥ di 20.000 < di 100.000 euro**
- **Disciplina**
 - art.91, comma 2 codice
 - art.57, comma 6: procedura negoziata senza previo bando
 - art.125, comma 11, 1° periodo (c.f., 5 s., elenchi)
 - art.38 del codice
 - art.48: controllo a campione dei requisiti
 - **art.267 del regolamento**
 - art.86, comma 2 codice (congruità)
- **Procedura di affidamento**
 - art.57, comma 6 codice con invito ad almeno 5 operatori
- **Principi da seguire nell'affidamento**
 - non discriminazione
 - parità di trattamento
 - proporzionalità
 - trasparenza
 - **concorrenza e rotazione**
- **Criterio di scelta delle offerte**
 - criteri di valutazione delle offerte (quindi OEV oppure il termine "criteri" intende la scelta tra prezzo più basso o OEV, cfr. art.267, comma 8 ?)
- **Forme di pubblicità**
 - **Avviso sui profili di committente**
 - **Albo stazione appaltante**
- **Requisiti dei concorrenti**
 - in analogia all'art.263 del regolamento
- **Soggetti desunti in alternativa da:**
 - Indagini di mercato sui siti art. 66, comma 7 codice
 - Elenchi di operatori della s.a.
- **Avviso per istituzione elenco della s.a.**
 - Per classi e categorie di Tariffa
 - Modello O (referenze professionali)
- **Scelta operatori da elenco della s.a.**
 - **Sorteggio (ad esempio)**
- **Lettera d'invito**
 - Elementi di valutazione offerta (importo, termini di ricezione delle offerte, tempo di espletamento dell'incarico, criteri di valutazione delle offerte)
- **Avviso**
 - Informazione circa aggiudicatario

Il nuovo Regolamento

- **Importo \geq di 100.000 < di 193.000 euro**

- **Disciplina**
 - art.91, comma 1, codice
 - art.124, commi 5 e 8 codice: modalità di pubblicazione dei bandi
 - art.38 del codice
 - art.48 del codice

- **Procedura di affidamento**
 - aperta, ristretta, negoziata esclusivamente nelle circostanze previste dal codice (artt.56 e 57 codice)

- **Criterio di scelta delle offerte**
 - offerta economicamente più vantaggiosa con verifica dell'anomalia (art.86, comma 2 codice)

- **Termini, Pubblicità, Bandi, Avvisi**
 - Parte II, Titolo II, Codice

- **Requisiti**
 - art.263 del regolamento

Il nuovo Regolamento

- **Importo ≥ di 193.000 euro**
- **Disciplina:**
 - art.91 comma 1 codice: procedure di affidamento
 - art.28 comma 1 codice: soglie dei servizi
 - art.66 codice: bandi e avvisi, modalità di pubblicazione
 - art.38 codice
 - art.48 codice: controllo a campione dei requisiti
- **Procedura di affidamento**
 - aperta, ristretta, negoziata esclusivamente nelle circostanze previste dal codice (artt.56 e 57 codice)
- **Criterio di scelta delle offerte**
 - OEV, con verifica dell'anomalia (art.86, comma 2 codice)
- **Termini, Pubblicità, Bandi, Avvisi**
 - Parte II, Titolo I, Codice
- **Requisiti**
 - art.263 del regolamento

Il nuovo Regolamento

Art. 262 Corrispettivo (art. 62, commi 3, 5 e 10, DPR 554/1999)

- **1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.**
- **2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.**

Il nuovo Regolamento

Art. 262 *Corrispettivo* (*art. 62, commi 3, 5 e 10, DPR 554/1999*)

- 3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
- 4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

Il nuovo Regolamento

L'articolo 264, comma I, lett. d) del DPR n. 207 del 2010, ha poi precisato che:

«il bando deve contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali è stato definito l'ammontare del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.»

Il bando deve, quindi, riportare, eventualmente in allegato, il calcolo in base al quale, in relazione alla tariffa professionale, è stato definito tale importo.

II «Decreto Liberalizzazioni»

(Legge n.27 del 24 marzo 2012)

Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate.

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Il «Decreto Liberalizzazioni» (Legge n.27 del 24 marzo 2012)

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

II «Decreto Liberalizzazioni» (Legge n.27 del 24 marzo 2012)

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

Il «Decreto Liberalizzazioni» (Legge n.27 del 24 marzo 2012)

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE LE TARIFFE PROFESSIONALI E DI CONSEGUENZA LE NORME CHE NE PREVEDEVANO L'APPLICAZIONE (es. Codice Appalti) NON ESISTONO PIU'!!!

«Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.»

La tariffa rimane in vigore limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali e solo fino a centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, termine stabilito affinché il Ministero della Giustizia adotti parametri di riferimento mediante un apposito decreto. Tali parametri riguardano solo il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista (ad esempio spese giudiziali, liquidazione di una CTU, compenso non stabilito dalle parti, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile).

Il «Decreto Liberalizzazioni» (Legge n.27 del 24 marzo 2012)

**PROBLEMATICHE GENERATE DALL'ABROGAZIONE TOTALE DELLE
TARIFFE PROFESSIONALI NELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI D'INGEGNERIA E NEGLI APPALTI DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DI LAVORI:**

- 1. IL CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA.**
- 2. LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.**
- 3. LA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE.**

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

- **Convocazione immediata del tavolo tecnico con le categorie e le istituzioni interessate, al fine di acquisire tutti i contributi sull'impatto delle novità normative ed aggiornare la Determinazione n. 5 del 2010. (Del tavolo fanno parte tra gli altri il CNI, l'OICE, il CNA, il Ministero delle Infrastrutture, l'ANCI, ecc.).**
- **Emanazione della Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012, che detta alcune prime indicazioni agli operatori in relazione alle problematiche generate dall'abrogazione delle tariffe.**
- **Predisposizione di una nuova Determinazione che, aggiornando la precedente, detti nuove linee guida agli operatori del settore, in relazione ai tre profili evidenziati.**
- **Redazione dei «bandi tipo».**

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

1. IL CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA.

In base a quanto prescritto dal secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9, si rileva che il corrispettivo è comunque determinato tenendo conto:

- *a) del grado di complessità dell'incarico;*
- *b) dell'importanza dell'opera;*
- *c) di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

*In base a tale indicazione si ricava che **la determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà**, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:*

- a) assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;*
- b) **assicurare la qualità del servizio** dal momento che, come più volte rilevato, eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;*
- c) individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;*
- d) valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.*

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

PRIMI SUGGERIMENTI DELL'AUTORITA'

In attesa delle future determinazioni dell'Autorità in merito, i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.

In tal senso, il calcolo dell'importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

2. LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

L'Autorità, nella Delibera, propone di riferirsi alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla Det. 5/2010.

Il prospetto formulato aveva la funzione di fornire alle stazioni appaltanti una linea guida per individuare, con riferimento all'opera o lavoro oggetto dell'affidamento posto in gara, quali fossero le classi e categoria della tabella dell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949, da indicare nei bandi e nei disciplinari e quali fossero le classi e le categorie dei progetti che i concorrenti avevano redatto in passato, che consentiva loro di dimostrare il possesso dei requisiti e, quindi, di partecipare alle gare.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

Tale prospetto può essere utilizzato anche dopo l' abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e categoria dell'abrogata tabella dell'articolo 14 della legge 143 del 1949, ma direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell'opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare. I concorrenti, per dimostrare il possesso dei requisiti, devono fare riferimento ai progetti da essi redatti per una delle opere del secondo livello, che dipende direttamente dal primo livello indicato nel bando, i cui certificati devono riferirsi alle classi e categorie dell'abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicati al terzo livello del prospetto.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

3. LA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE.

La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.

L' amministrazione deve, infatti, aggiudicare l' appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l' aggiunta del normale utile d' impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

3. LA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE.

Occorre quindi contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva, con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali.

Pertanto, l'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez III, Sentenza Il aprile 2012, n. 2073).

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012

PRIMI SUGGERIMENTI DELL'AUTORITA'

*Al riguardo, ad esempio, sul piano operativo si può considerare non congruo l'importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulta inferiore in misura elevata rispetto all'importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l'importo a base di gara. **Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato.** Un altro parametro può essere inoltre costituito dalla non congruenza del corrispettivo con l'importo stabilito per l'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.*

L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

IL LAVORO FUTURO DEL TAVOLO TECNICO

- Predisposizione di un nuovo metodo di calcolo del corrispettivo, basandosi su dati statistici che ci metterà a disposizione la banca dati dell'Autorità e su vari parametri, tipo ore di lavoro, costi della progettazione ecc. ecc., valutando anche i metodi utilizzati da altri paesi europei, come la Svizzera ad esempio, che utilizza un metodo analogo da diversi anni. (tempi medi, da 6 a 12 mesi).
- Predisposizione dei «bandi tipo», sia per le gare per l'affidamento dei servizi d'ingegneria, sia per gli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 53, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006.

Guido Moutier ex consigliere Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici